

Accordo Italia-Singapore: quali informazioni soggette allo scambio automatico?

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Il 3 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo tra le Autorità competenti di Singapore e Italia sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie. L'Accordo dà attuazione, sul piano bilaterale, agli impegni assunti dai Paesi contraenti per l'applicazione delle misure di cui al Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information dell'OCSE. Mentre l'Italia si è impegnata allo scambio di informazioni a partire dal 2017, Singapore ha espresso il proprio commitment a partire dal 2018.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di **contrasto** alle pratiche di evasione ed **elusione fiscale** hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale.

Esso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Nel contesto delle facoltà riconosciute agli Stati dall'art. 6 della Convenzione multilaterale, l'OCSE, rispondendo al mandato dei leader del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale internazionali, ha presentato lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, il quale rappresenta il modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale.

Leggi anche [Trasparenza e collaborazione nell'accertamento \(verso un diritto tributario globale\)](#)

L'adesione allo Standard consente alle Autorità competenti di ottenere dati ed informazioni dettagliate dalle istituzioni finanziarie, nonché di scambiare le citate informazioni, in via automatica e su base annuale, con le Autorità competenti degli altri Stati aderenti. Lo Standard, che si propone quale modello generalmente accettato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, include:

- il Model Competent Authority Agreement (di seguito "**Model CAA**"), il quale rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le Autorità competenti degli Stati contraenti;
- il Common Reporting and Due Diligence Standard (di seguito "**CRS**"), contenente disposizioni relative alle modalità di reporting, nonché alle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di identificare i cd. "reportable accounts".

Il Model CAA rende possibile lo scambio di informazioni in **ambito fiscale** fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (che può consistere, ad esempio, nell'art. 6 della "Multilateral Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters", ovvero nelle disposizioni relative allo scambio di informazioni contenute in trattati bilaterali in materia di cooperazione in ambito fiscale).

Sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del Model CAA, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in **via automatica** e a **cadenza annuale**, con riferimento a ogni reportable account, le informazioni concernenti:

- nominativo e dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- denominazione e dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "appropriate reporting period".

Come evidenziato dalla Sezione 5 del Model CAA, la totalità delle informazioni scambiate dovrà essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali individuate dalla Convenzione multilaterale del 1988 o dal trattato fiscale bilaterale di riferimento.

Lo Standard, che si propone quale modello generalmente accettato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, si basa sui progressi in materia effettuati a livello internazionale e comunitario e sugli standard globali in tema anti-riciclaggio. Esso inoltre si ispira ai principi che hanno portato alla conclusione degli accordi **FATCA** tra gli Stati Uniti da una parte e molti Stati UE dall'altra.

L'Accordo sottoscritto dalle autorità competenti di Italia e Singapore in data 3 novembre 2016 si basa sul Model CAA e trova la sua fonte giuridica nell'art. 6 della Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988; esso ha l'obiettivo di dare pratica attuazione agli impegni assunti dai due Paesi con riferimento allo scambio automatico delle informazioni finanziarie.

Leggi anche [Scambio automatico informazioni finanziarie: firmato l'accordo Italia-Singapore](#)

Accordo Italia - Singapore

Secondo quanto previsto nell'Accordo in commento (cfr. la Sezione 2), le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano annualmente ed automaticamente le seguenti informazioni:

- a. il **nome** o la denominazione, l'indirizzo e il TIN di ciascuna persona **titolare del conto**. Nel caso di conto intrattenuto da una entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, risulta controllata da una o più persone per cui esistono gli obblighi di comunicazione, la denominazione, l'indirizzo e l'eventuale TIN dell'entità, nonché il nome, l'indirizzo e il TIN delle persone che la controllano;
- b. il **numero** di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
- c. la denominazione, il **codice fiscale** e il codice identificativo della istituzione finanziaria;
- d. il **saldo o il valore** del conto alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;
- e. nel caso di un conto di custodia:
 - l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
 - i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
- f. nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli **interessi pagati o accreditati** sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
- g. nel caso di qualsiasi conto oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere

precedenti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Le istituzioni finanziarie determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e delle qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria applicabile nelle rispettive giurisdizioni. Le informazioni trasmesse contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

Quanto alla **tempistica**, la Sezione 3 dell'Accordo in commento prevede che le informazioni sono scambiate con riferimento al **2017** e agli **anni successivi**. Lo scambio deve avvenire entro nove mesi dalla conclusione dell'anno solare al quale le informazioni stesse si riferiscono.

Lo scambio avviene automaticamente, quindi, a prescindere da una apposita richiesta e per il tramite del common reporting standard schema in Extensible Markup Language.

A tutela della confidenzialità dei dati scambiati, la Sezione 5 dell'Accordo prevede che ciascuna Autorità competente tratterà le informazioni nel rispetto delle **regole di riservatezza** sancite dalla Convenzione multilaterale del 1988, nonché da ciascuna legislazione nazionale applicabile.